

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO COMUNICAZIONI

La legge 21 marzo 1990 n. 53 prevede che "Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale". Ai fini dell'aggiornamento periodico di tale albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al Sindaco nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957 e dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte di appello.

ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE COMUNICAZIONI

La legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53 e dalla legge n. 120/1999, dispone che in ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dalla legge stessa.

La inclusione nell'albo di cui sopra è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti prescritti li inserisce nell'albo.

In occasione di consultazioni elettorali, la Commissione elettorale, in pubblica

adunanza, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizioni all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello

Descrizione

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (negli anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall' 1 aprile fino al 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Requisiti

- avere la cittadinanza italiana;

- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

- a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo va compilato e consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Crespiatica, allegando copia del titolo di studio e di un documento di riconoscimento.,